**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA  UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 75°** **Roma - Sabato, 10 febbraio 1934 - Anno XII** **Numero 34**



Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914



## SOMMARIO



### LEGGI E DECRETI

**1933**



**1934**

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI



### SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 34 DEL 10 FEBBRAIO 1934-XII:



## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Autorizzazione a promuovere in Torino una « Fiera enologica ».

Con decreto in data 18 gennaio 1934-XII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 29 successivo, registro n. 9 Finanze, foglio n. 24, il presidente dell'apposito Comitato esecutivo è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, una Fiera enologica indetta in Torino.

(1976)

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1958.
**Modifiche allo statuto della libera Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della libera Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano approvato con R. decreto 8 marzo 1925, n. 547, e modificato con Regi decreti 2 dicembre 1928, n. 3108, e 29 ottobre 1931, n. 1840;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche dell'Università commerciale predetta;
Veduto il testo unico sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;
Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della libera Università commerciale « Luigi Bocconi », approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Dopo l'art. 7 il titolo « Consiglio dei professori - Consiglio accademico » è modificato in quello di « Consiglio accademico ».

Art. 8. — È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio accademico è costituito del rettore, che lo presiede, e dei professori di ruolo dell'Università.
Tuttavia possono farne parte i professori incaricati limitatamente alle adunanze non concernenti l'assegnazione dei posti di professore di ruolo e il conferimento degl'incarichi d'insegnamento ».

Art. 9. — È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio accademico coadiuva il rettore nell'esercizio delle funzioni a lui demandate, coordina i programmi d'insegnamento, delibera l'apertura dei concorsi a professore di ruolo e la chiamata per trasferimento di professori dalle Università o Istituti superiori Regi o liberi, dà pareri su tutte le questioni, sulle quali il Consiglio di amministrazione lo interpelli e può anche presentare di sua iniziativa proposte nell'interesse degli studi ».

Dopo l'art. 9 sono inseriti due nuovi articoli. In conseguenza di tale inserzione e delle altre che saranno ulteriormente disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

« Art. 10. — I liberi docenti che intendono svolgere il corso devono, entro il mese di maggio dell'anno precedente, presentare in segreteria il programma relativo, fornendo la prova di possedere i mezzi necessari quando si tratti d'insegnamento di natura sperimentale o dimostrativa.

Per i liberi docenti, che per la prima volta intendono svolgere un corso nella Università, il termine di presentazione del programma è protratto al 30 settembre ».

« Art. 11. — I programmi presentati dai liberi docenti sono esaminati tempestivamente dal Consiglio accademico, il quale li coordina con quelli dei corsi ufficiali e li classifica in categorie, dichiarando pareggiati quei corsi che, per la estensione del programma e per il numero delle ore settimanali di lezioni e di esercizi, giudica corrispondenti ai corsi ufficiali delle medesime discipline. Quando trattasi di materie sperimentali e dimostrative il Consiglio giudica anche se i liberi docenti dispongano dei locali e del materiale scientifico-didattico necessari.
Al termine dell'anno accademico il Consiglio accademico segnala al Consiglio d'amministrazione i corsi liberi di maggiore importanza, ai fini dell'art. 27 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604 ».

Dopo l'art. 27 (già 25) il titolo « Ammissione degli allievi e tasse scolastiche » è sostituito con quello di « Ordinamento didattico ».

Art. 28 (già 26). — È sostituito dal seguente:

« L'Università rilascia la laurea in scienze economiche e commerciali ».

Dopo il detto articolo sono inseriti i seguenti:

« Art. 29. — La durata degli studi per il conferimento della laurea è di anni quattro.
Le materie d'insegnamento si distinguono in fondamentali e complementari.

Sono materie fondamentali:

1. Economia politica (biennale);
2. Politica economica (biennale);
3. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
4. Statistica metodologica, demografica ed economica (biennale);
5. Geografia economica (biennale);
6. Storia economica;
7. Istituzioni di diritto privato;
8. Istituzioni di diritto pubblico;
9. Istituzioni di diritto internazionale;
10. Diritto sindacale e corporativo;
11. Diritto commerciale e industriale (biennale);
12. Computisteria, ragioneria generale ed applicata (biennale);
13. Tecnica mercantile;
14. Diritto e tecnica della banca (biennale);
15. Tecnica industriale;
16. Matematica finanziaria (biennale);
17. Merceologia (biennale).

Sono materie complementari:

1. Economia agraria;
2. Economia dei trasporti;
3. Tecnologia industriale;
4. Istituzioni commerciali di Stati esteri;
5. Diritto marittimo;
6. Diritto processuale;
7. Complementi di ragioneria per la pratica professionale;
8. Tecnica della speculazione di borsa;
9. Contabilità di Stato;
10. Politica coloniale.

Tutti gl'insegnamenti non indicati come biennali sono annuali ».

« Art. 30. — Fanno parte dell'ordine degli studi i seguenti insegnamenti di lingue moderne:

francese
inglese
tedesco
spagnuolo ».

« Art. 31. — Per l'ammissione all'esame di laurea gli studenti debbono aver superato gli esami di tutte le materie fondamentali, quelli di quattro materie complementari a scelta dello studente, quelli delle due lingue straniere francese e inglese.

Nelle quattro materie complementari lo studente è libero di comprendere una lingua straniera a scelta fra il tedesco e lo spagnuolo ».

« Art. 32. — Lo studente che non abbia superato gli esami delle materie propedeutiche non può essere ammesso a sostenere gli esami sulle materie che presuppongono la conoscenza delle prime.

Sono da considerarsi materie propedeutiche: l'economia politica, la statistica metodologica, demografica ed economica rispetto alla scienza delle finanze e diritto finanziario e alla politica economica; la computisteria, ragioneria generale ed applicata rispetto alla tecnica mercantile, diritto e tecnica della banca e tecnica industriale; le istituzioni di diritto pubblico e le istituzioni di diritto privato rispetto alle istituzioni di diritto internazionale e al diritto commerciale e industriale; l'economia politica e le istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico rispetto al diritto sindacale e corporativo.

Per l'iscrizione al terzo anno gli studenti devono aver superato gli esami di tutti gl'insegnamenti, che nel manifesto annuale degli studi sono prescritti per i primi due anni ».

« Art. 33. — Il Consiglio accademico determina al principio d'ogni anno accademico quali esami di profitto debbono essere sostenuti per singole materie e quali per gruppi di materie.

Gli esami di profitto consistono in prove scritte e orali.

Il Consiglio accademico determina per quali materie gli esami anzidetti debbono svolgersi con prove scritte oltre che con prove orali ».

*Istituto di economia « Ettore Bocconi ».*

« Art. 34. — Fa parte dell'Università un Istituto di economia « Ettore Bocconi » costituito dei seguenti insegnamenti annuali:

Storia delle teorie economiche;
Economia pura;
Statistica delle monete, del credito e dei mercati;
Storia contemporanea degli istituti economici.

Il corso di studi ha la durata di due anni ».

« Art. 35. — All'Istituto possono essere iscritti gli studenti del 3° anno in seguito a concorso. Il concorso è per titoli in base ai risultati degli esami di profitto del primo biennio ed è giudicato da una Commissione composta di tre membri designati dal Consiglio accademico. Il numero degli studenti che possono essere iscritti è stabilito anno per anno dal Consiglio d'amministrazione udito il direttore dell'Istituto ».

« Art. 36. — Alla fine del corso biennale gli iscritti sostengono un esame in forma di colloquio e conseguono un attestato degli studi compiuti e del profitto riportato ».

« Art. 37. — All'Istituto di economia sono addetti un assistente e un bibliotecario ».

« Art. 38. — Per l'anno accademico 1933-34 possono essere iscritti all'Istituto gli studenti del quarto anno ».

Dopo l'art. 38 è inserito il titolo « Tasse e sopratasse scolastiche ».

L'art. 39 (già 27) è sostituito dal seguente:

« Le tasse e sopratasse scolastiche da corrispondersi dagli studenti sono le seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| 1° | Tassa d'immatricolazione . . . . | L. 300 |
| 2° | Tassa d'iscrizione annuale . . . . | » 800 |
| 3° | Sopratassa annuale per gli esami di profitto | » 150 |
| 4° | Sopratassa per l'esame di laurea . . . | » 75 |
| 5° | Sopratassa di ripetizione per ogni esame di profitto . . . . . . . . . | » 20 |
| 6° | Sopratassa di ripetizione per ogni esame di laurea . . . . . . . . | » 50 |
| 7° | Tassa di diploma . . . . . . | » 300 |
| 8° | Tassa annuale per gli studenti fuori corso | » 100 |

La tassa d'iscrizione vale per il solo anno accademico per il quale è pagata.

La sopratassa annuale per gli esami di profitto è dovuta da tutti gli studenti in corso di studi, nonchè dagli studenti fuori corso quando sostengano esami.

La sopratassa per l'esame di laurea deve essere pagata dal candidato ogni volta egli si ripresenti all'esame medesimo.

La tassa annuale per gli studenti fuori corso è dovuta dagli studenti fuori corso che chiedono la ricognizione della qualità di studenti, a' sensi dell'art. 39 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1934 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 344, foglio 50.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 18 dicembre 1933, n. 1959.
**Autorizzazione al comune di Campione (provincia di Como) a modificare la propria denominazione in « Campione d'Italia ».**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 5 ottobre 1933 con cui il podestà di Campione, in esecuzione della propria deliberazione 10 giugno 1933, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Campione d'Italia »;

Veduto il parere favorevole espresso dal preside della provincia di Como, con deliberazione in data 23 novembre 1933;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè le leggi 4 febbraio 1926, n. 237, e 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Campione, in provincia di Como, è autorizzato a modificare le propria denominazione in « Campione d'Italia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1934 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 344, foglio 11.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 14 dicembre 1933, n. **1960.**
**Soppressione del Corpo dei piloti di Lipari.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 193 e seguenti del Codice per la marina mercantile;
Visto il regolamento per la esecuzione del Codice medesimo, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, serie II, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 29 aprile 1926, n. 778, che approva il regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti del Regno;
Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il Corpo dei piloti di Lipari è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1934 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 344, foglio 19.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 7 dicembre 1933, n. **1961.**
**Riforma dello statuto organico dell'Istituto per le case popolari nella Regione Cumana, con sede in Napoli.**

N. 1961. R. decreto 7 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene sostituito lo statuto dell'Istituto per le case popolari nella Regione Cumana, con sede in Napoli, e la denominazione dell'Istituto medesimo viene cambiata in quella di « Istituto meridionale di edilizia popolare ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1934 - Anno XII*

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. **1962.**
**Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per le case popolari di Ferrara e nomina del Regio commissario.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;
Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1508, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Ferrara fu riconosciuto come corpo morale e ne fu approvato lo statuto organico;
Vista la nota 8 novembre 1933, n. 11423, con la quale S. E. il prefetto di Ferrara riferisce in merito alla situazione dell'Ente predetto;
Considerato che si rende necessario procedere alla nomina di un commissario governativo il quale provveda ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente stesso;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Ferrara, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Antonio Caputo, membro del Direttorio federale di Ferrara, è nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Ente precitato con l'incarico di provvedere, nel termine di mesi sei dalla data del presente decreto, all'assestamento finanziario dell'Istituto stesso ed al riordinamento della amministrazione di esso.
Per tutta la durata di tale gestione l'Istituto corrisponderà al predetto commissario una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1934 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 344, foglio 7.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 16 novembre 1933, n. **1963.**
**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Milano-Magenta-Castano.**

N. 1963. R. decreto 16 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Milano-Magenta-Castano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1934 - Anno XII*

REGIO DECRETO 16 novembre 1933, n. **1964**.
**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie municipali di Bergamo.**

N. 1964. R. decreto 16 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie municipali di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1934 - Anno XII*

REGIO DECRETO 16 novembre 1933, n. **1965**.
**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Società anonima delle Tramvie sorrentine.**

N. 1965. R. decreto 16 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Società anonima delle Tramvie sorrentine.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1934 - Anno XII*

REGIO DECRETO 16 novembre 1933, n. **1966**.
**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie elettriche urbane di Ferrara.**

N. 1966. R. decreto 16 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie elettriche urbane di Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1934 - Anno XII*

LEGGE 18 gennaio 1934, n. **110**.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1034, che detta norme per l'estensione del R. decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, sull'istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia », alle zone di territorio costituenti la Regia tenuta di Tombolo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1034, che detta norme per l'estensione del R. decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, sull'istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia », alle zone di territorio costituenti la Regia tenuta di Tombolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. **111**.
**Obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Agli Uffici incaricati della esazione della tassa di concessione governativa per la vidimazione delle patenti di abilitazione alla guida di automobili, prevista nell'ultimo capoverso dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse ciclistiche ed automobilistiche, dovrà essere esibita dai richiedenti una dichiarazione sottoscritta dal titolare della patente di guida, contenente i dati relativi alla individuazione del titolare della patente, al grado di questa, all'attività automobilistica, effettivamente esercitata, nonchè alla posizione del titolare medesimo nei riguardi del servizio militare prestato. Le dichiarazioni anzidette saranno trasmesse al Ministero della guerra.

In caso di dichiarazione inesatta o reticente, il dichiarante sarà punito con la pena dell'ammenda fino a L. 500.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per le finanze, saranno emanate le norme occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 11 gennaio 1934, n. **112**.
**Compenso agli agenti delle Ferrovie dello Stato esonerati in applicazione del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato esonerati in applicazione del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, con decorrenza posteriore al 30 aprile 1933, sarà corrisposto un compenso pari ad una mensilità di stipendio per qualsiasi anticipazione dell'esonero rispetto al raggiungimento dei limiti normali, purchè superiore al semestre.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

LEGGE 15 gennaio 1934, n. 113.

**Ricostituzione dei comuni di Sant'Agapito e di Longano in provincia di Campobasso.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sant'Agapito e Longano, in provincia di Campobasso, sono staccati dal comune di Isernia e ricostituiti in Comuni autonomi, con il territorio a ciascuno di essi pertinente prima dell'entrata in vigore del R. decreto 21 giugno 1928, n. 1599, col quale i due enti furono aggregati ad Isernia.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1934, n. 114.

**Concessione alla Società « Lariana » di navigazione sul lago di Como, di un sussidio straordinario di esercizio di L. 600.000.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione 14 marzo 1916, approvata con Luogotenenziale decreto 30 stesso mese ed anno, n. 524, con la quale fu concesso alla Società « Lariana » di navigazione sul lago di Como il pubblico servizio di navigazione sul lago predetto;

Visti gli atti 10 dicembre 1918 e 22 dicembre 1926, rispettivamente approvati con decreto Luogotenenziale 19 gennaio 1919, n. 138, e col Nostro decreto 20 gennaio 1927, n. 368, coi quali furono apportate modifiche ed aggiunte alla succitata convenzione 14 marzo 1916;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale venne accordato alla suddetta Società un sussidio straordinario di esercizio di L. 600.000 per metterla in grado di proseguire il servizio pubblico di navigazione sul lago di Como a tutto l'anno 1933;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare la continuazione del servizio stesso anche per l'anno 1934, per il che occorre corrispondere alla Società concessionaria un sussidio straordinario di L. 600.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accordato alla Società « Lariana » di navigazione sul lago di Como un sussidio straordinario di esercizio di lire 600.000 per fronteggiare le necessità della gestione del servizio pubblico di navigazione sul lago medesimo, al fine di assicurare la continuità del servizio a tutto l'anno 1934.

Art. 2.

Il pagamento del sussidio verrà effettuato in due rate uguali di L. 300.000 ciascuna, di cui una ad avvenuta pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e l'altra al 1° luglio 1934.

Al pagamento si farà fronte coi fondi stanziati nel bilancio delle Comunicazioni sul capitolo 64 per l'esercizio finanziario 1933-34 e corrispondente capitolo per l'esercizio 1934-35.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 344, foglio 45.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934.

**Approvazione ed esecutorieta della convenzione stipulata il 12 dicembre 1933-XII con il commissario dell'Azienda delle tramvie e autobus del Governatorato di Roma per la concessione all'Azienda medesima dell'esercizio di una coppia di ascensori in servizio pubblico dal viale del Muro Torto al Pincio in Roma.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110 ;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632;

Sentita la Reale commissione delle funicolari aeree e terrestri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 12 dicembre 1933-XII fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il commissario dell'Azienda delle tramvie e autobus del Governatorato di Roma, per la concessione all'Azienda medesima dell'esercizio di una coppia di ascensori in servizio pubblico dal viale del Muro Torto al Pincio in Roma.

Art. 2.

Il contributo di sorveglianza governativa di L. 200 annue, previsto nella convenzione suddetta, sarà imputato al capitolo 137-5 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1933-34 ed ai corrispondenti capitoli degli stati di previsione degli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1934 - Anno XII Registro n. 1 Comunicazioni - Ispett. F. T. A., foglio n. 258.*

(1919)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1934.

**Nomina del commissario governativo per la Società cooperativa agricola sindacale fascista di Roccamena.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni, addì 7 marzo 1932-X, col quale venne sciolto il Consiglio d'amministrazione della Società cooperativa agricola sindacale fascista di Roccamena e nominato il commissario governativo;
Veduto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663;
Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Ritenuta l'opportunità, trattandosi di un ente sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e le foreste, di provvedere al riordinamento dell'Ente stesso;

Decreta:

Fermo restando il disposto scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola sindacale fascista di Roccamena, il sig. Giuseppe Ridulfo è nominato commissario governativo della società stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1934 - Anno XII

*Il Ministro*: ACERBO.

(1962)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1933.

**Istituzione della Scuola-convitto professionale per infermiere « Principessa Maria di Savoia » in Cosenza.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
E CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduta la domanda prodotta dal commissario prefettizio dell'Ospedale civile di Cosenza, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso l'Ospedale stesso la Scuola-convitto professionale per infermiere « Principessa Maria di Savoia » con annessa scuola per assistenti sanitarie visitatrici, nonchè il riconoscimento della capacità giuridica della Scuola stessa, ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;
Udito il parere della Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;
Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Decreta:

È autorizzata l'istituzione della Scuola-convitto professionale per infermiere « Principessa Maria di Savoia » e dell'annessa scuola per assistenti sanitarie visitatrici, funzionanti presso l'Ospedale civile di Cosenza, ed è riconosciuta alle scuole medesime la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Cosenza.

Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

p. *Il Ministro per l'educazione nazionale*:
SOLMI.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
BIAGI.

(1927)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1933.

**Istituzione della Scuola-convitto professionale per infermiere e della scuola per assistenti sanitarie visitatrici presso l'Ospedale civile di Padova.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
E CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduta la domanda prodotta dal presidente del Consiglio amministrativo dell'Ospedale civile di Padova, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso l'Ospedale stesso una Scuola-convitto professionale per infermiere, con annessa scuola per assistenti sanitarie visitatrici, nonchè il riconoscimento della capacità giuridica delle Scuole stesse, ai

sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Visto lo statuto delle predette Scuole, composto di 12 articoli e deliberato dal Consiglio amministrativo dell'Ospedale civile di Padova, con atto in data 31 maggio 1933, n. 500;

Udito il parere della Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Visti il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'istituzione della Scuola-convitto professionale per infermiere e dell'annessa scuola per assistenti sanitarie visitatrici, funzionanti presso l'Ospedale civile di Padova, ed è riconosciuta alle scuole stesse la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Art. 2.

È approvato lo statuto delle predette Scuole, composto di 12 articoli.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Padova.

Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

p. *Il Ministro per l'educazione nazionale*:
SOLMI.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
BIAGI.

(1926)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1934.
**Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Alessio Cavaliere di Alessio.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il sig. Alessio Cavaliere, nato a Vighizzolo d'Este (Padova) il 9 gennaio 1892 da Alessio e da Irene Bernardi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana, da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Alessio Cavaliere il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 16 gennaio 1934 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto sig. Alessio Cavaliere il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1931)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1934.
**Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Giuseppina Andreina Cremonesi di Angelo.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Giuseppina Andreina Cremonesi, nata ad Inzago (Milano) il 31 maggio 1901 da Angelo e da Anna Amati, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Giuseppina Andreina Cremonesi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 16 gennaio 1934 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto:

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Giuseppina Andreina Cremonesi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1932)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1934.
**Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia Lombarda in Messina.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1933, col quale veniva prorogato, fino al 31 dicembre 1933, il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia Lombarda in Messina;

Ritenuta l'opportunità di accordare al commissario una nuova proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato al 31 marzo 1934.

I prefetti di Milano e di Messina sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1928)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1934.

**Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto romano di S. Michele in Roma.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1933, col quale fu prorogato fino al 1° febbraio corrente anno il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Istituto romano di S. Michele in Roma;

Vista la proposta del prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 marzo 1934.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1930)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1934.

**Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria di prestiti di Collepietro (Aquila) per l'esercizio del credito agrario.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificato con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa agraria di prestiti di Collepietro fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermedio della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione medesima del 21 giugno 1928, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con nota del 15 gennaio 1934, n. 5646;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Cassa agraria di prestiti di Collepietro (Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

*Il Ministro*: ACERBO.

(1920)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1934.

**Scioglimento dei Consigli di amministrazione dell'« Ospedale israelitico » e del « Ricovero degli israeliti poveri » in Roma e nomina del commissario straordinario.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la proposta del prefetto di Roma, diretta ad ottenere lo scioglimento dei Consigli di amministrazione dell'« Ospedale israelitico » e del « Ricovero per gli israelitici poveri », esistenti in Roma;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'amministrazione dei due Istituti ad uno speciale commissario, da nominarsi a' termini e con i poteri del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, con l'incarico di proporre tutte le occorrenti riforme nell'ordinamento dei due Istituti al fine di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

I Consigli di amministrazione dell'« Ospedale israelitico » e del « Ricovero degli israeliti poveri », con sede in Roma, sono sciolti.

La gestione degli Istituti è affidata, ai fini del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al gr. uff. dott. Angelo Di Nola, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, le riforme che riterrà opportune, negli statuti e nelle amministrazioni degli Istituti predetti, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1929)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1934.

**Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Trento ad istituire una propria filiale in ciascuno dei comuni di Cavalese, Pieve Tesino, Fondo e Cusiano.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Trento è autorizzata ad istituire una propria filiale in ciascuno dei comuni di Cavalese, Pieve Tesino, Fondo e Cusiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*: ACERBO.

*Il Ministro per le finanze*: JUNG.

(1934)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Elenco degli ex militari incorsi nella perdita di diritto delle medaglie al valor militare e di altre distinzioni onorifiche di guerra.**

Si notifica che a norma dell'art. 1 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, e con decorrenza dalla data per ciascuno indicata, i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita di diritto delle medaglie al valor militare di cui appresso, e del corrispondente soprassoldo che, col decreto rispettivamente citato, erano state loro concesse; nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui siano insigniti:

*Medaglia di bronzo.*

Clavello Domenico, da Nove (Vicenza), già sergente maggiore nel 79° reggimento fanteria, n. 34036 di matricola, dal 6 aprile 1921 (Decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1916 - R. decreto 31 maggio 1928-VI).

Curzio (recte Cursio) Raffaele, da San Marco in Lamis (Foggia), già soldato 176ª sezione lanciafiamme, n. 4 di matricola, dal 4 giugno 1925-III (R. decreto 30 novembre 1919).

Magnani Mario, da Pavia, già soldato 241° reggimento fanteria (M. M.), n. 2336 di matricola, dal 23 dicembre 1932-XI (R. decreto agosto 1920).

Matricardi Pietro, già soldato 6ª batteria artiglieria da montagna, dal 18 settembre 1931-IX (determinazione ministeriale approvata da S. M. il Re all'udienza dell'11 marzo 1898).

Dell'Amico Giuseppe, da Carrara (Massa e Carrara) già soldato 202° reggimento fanteria, dal 18 gennaio 1924-II (R. decreto 1° settembre 1920).

(1936)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Bormiese » in provincia di Sondrio.**

Con R. decreto 16 novembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre successivo, registro n. 22, foglio n. 343, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Bormiese » con sede in Bormio, provincia di Sondrio.

La costituzione del detto Consorzio, di cui fanno parte 447 ditte, con un comprensorio di ettari 193.44.95 è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Bormio il 22 giugno 1930.

(1938)

**Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale di Masi di S. Giovanni, in provincia di Trento.**

Con R. decreto 14 dicembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1934, registro n. 1, foglio n. 218, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'Acquedotto rurale di Masi di San Giovanni, con sede in Mezzano Imer, provincia di Trento.

La costituzione del detto Consorzio, di cui fanno parte 27 ditte, con un comprensorio di ettari 85.88.71 è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati tenutasi, a norma di legge, in Mezzano l'8 ottobre 1933.

(1939)

**Costituzione del Consorzio di bonifica S. Severo-Torremaggiore in provincia di Foggia (bacino n. 3 del Tavoliere di Puglia).**

Con R. decreto 16 novembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1934 al registro n. 2, foglio n. 249, è stato costituito il Consorzio di bonifica San Severo-Torremaggiore (bacino n. 3 del Tavoliere di Puglia) con sede in Foggia.

(1940)

**Approvazione dello statuto del Consorzio d'irrigazione « Rû Burgeois » in provincia di Aosta.**

Con decreto Ministeriale 29 gennaio 1934, n. 165, è stato approvato — con l'aggiunta contenuta nel decreto stesso — lo statuto del Consorzio di irrigazione Rû Burgeois, con sede nel comune di Aosta.

(1941)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 32.

**Media dei cambi e delle rendite**

del l'8 febbraio 1934 - Anno XII

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 11.718 |
| Inghilterra (Sterlina) | 58.847 |
| Francia (Franco) | 74.725 |
| Svizzera (Franco) | 368.35 |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 3.10 |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.69 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 11.67 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 57 — |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 2.68 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.555 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 3.01 |
| Olanda (Fiorino) | 7.78 |
| Polonia (Zloty) | 216 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 155.75 |
| Svezia (Corona) | 3.09 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendita 3,50% (1906) | 93.20 |
| Id. 3,50% (1902) | 92.025 |
| Id. 3% lordo | 67.625 |
| Consolidato 5% | 96.90 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio | 100.675 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre | 101.45 |
| Id. id. id. 1940 | 108.225 |
| Id. id. id. 1941 | 108.20 |
| Obbligazioni Venezie 3,50% | 94.35 |

# BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

## Situazione al 10

### ATTIVO.

| | | | DIFFERENZE con la situazione al 31 Dicembre 1933-XII (migliaia di lire) |
|---|---|---|---|
| Oro in cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. | | 7.093.823.930.03 | + 2.170 |
| Altre valute auree: | | | |
| Crediti su l'estero . . . . . . . . . . . L. | 303.316.171,58 | | — 1.601 |
| Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . » | 98.694,19 | | + 9 |
| | | 303.414.865,77 | — 1.592 |
| Riserva totale . . . . . L. | | 7.397.238.795 80 | + 578 |
| Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . . . . . . . . » | | 1.772.798.105 — | — |
| Cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | | 311.343.686,51 | — 4.841 |
| Portafoglio su piazze italiane . . . . . . . . . . . . . . » | | 3.650.473.726,73 | — 33.250 |
| Effetti ricevuti per l'incasso . . . . . . . . . . . . . . . . . » | | 4.108.137,42 | — 316 |
| Anticipazioni { su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . . . . . L. | 467.881.432,18 | | — 541.637 |
| Anticipazioni { su sete e bozzoli . . . . . . . . » | 78.813,95 | | — 101 |
| | | 467.960.246.13 | — 541.738 |
| Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L. | | 1.373.574.421,55 | + 2.893 |
| Conti correnti attivi nel Regno: | | | |
| prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . . L. | 18.244.167.03 | | — 84.415 |
| altri . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 38.586.296,27 | | — 14.292 |
| | | 56.830.463,30 | — 98.707 |
| Azionisti a saldo azioni . . . . . . . . . . . . . . . . . L. | | 200.000.000 — | — |
| Immobili per gli uffici . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | | 161.390.175,61 | — |
| Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali . . . » | | 1.122.121.091,58 | — 15.806 |
| Partite varie: | | | |
| Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . L. | 30.000.000 — | | — |
| Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . » | 32.485.000 — | | — |
| Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . » | 123.200.592,89 | | — 15 |
| Impiego fondo pensioni . . . . . . . . . . . . » | 244 704.401,66 | | + 4.618 |
| Debitori diversi . . . . . . . . . . . . . » | 1.276.761.921,14 | | + 610.439 |
| | | 1.707.151.915,69 | + 615.042 |
| Spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. | | 660.623,90 | + 661 |
| L. | | 18.225.651.389,22 | |
| Depositi in titoli e valori diversi . . . . . . . . . . . . » | | 28.888.895.144,44 | + 986.995 |
| L. | | 47.114.546.533,66 | |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . . . . . . » | | 410.146.498,04 | — 5.140 |
| TOTALE GENERALE . . . L. | | 47.524.693.031,70 | |

Saggio normale dello sconto 3 % (dall'11 dicembre 1933-XII).

*Il Governatore*: V. AZZOLINI.

(8209)

# D'ITALIA

Versato L. 300 000 000

## gennaio 1934 (XII)

### PASSIVO.

| | | | DIFFERENZE con la situazione al 31 dicembre 1933-XII — (migliaia di lire) |
|---|---|---|---|
| Circolazione dei biglietti . . . . . . . . . . . . . . L. | | 13.179.755.750 — | — 63.498 |
| Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . . . . . . . » | | 324.644.899,77 | — 133.894 |
| Depositi in conto corrente . . . . . . . . . . . . . . » | | 1.144.641.518,78 | + 834.189 |
| Conto corrente del Regio tesoro . . . . . . . . . . . . » | | 300.000.000 — | — |
| Totale partite da coprire . . . L. | | 14.949.042.168,55 | + 136.797 |
| Capitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. | | 500.000.000 — | — |
| Massa di rispetto . . . . . . . . . . . . . . . . » | | 100.000.000 — | — |
| Riserva straordinaria patrimoniale . . . . . . . . . . . » | | 32.500.000 — | — |
| Conti correnti vincolati . . . . . . . . . . . . . » | | 214.359.919,64 | + 163.066 |
| Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . . . . . . » | | 871.259.863,99 | — 887.887 |
| Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl interno - conto corrente . » | | 99.699.542,52 | + 1 |
| Partite varie: | | | |
| Riserva speciale di proprietà degli azionisti . L. | 127.008.200,39 | | + 414 |
| Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . » | 46.000.000 — | | — |
| Creditori diversi . . . . . . . . . . . . . » | 1.198.974.350,42 | | + 478.221 |
| | | 1.371.982.550,81 | + 478.635 |
| Rendite del corrente esercizio . . . . . . . . . . . . . L. | | 33.904.457,85 | + 33.904 |
| Utili netti dell'esercizio precedente . . . . . . . . . . . . » | | 52.902.885,86 | — |
| L. | | 18.225.651.389,22 | |
| Depositanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | | 28.888.895.144,44 | + 986.995 |
| L. | | 47.114.546.533,66 | |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . . . . . » | | 410.146.498,04 | — 5.140 |
| TOTALE GENERALE . . . L. | | 47.524.693.031,70 | |

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 49.48 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione . . . . . . . . . . . . 53.82 %

*Ragioneria - Il sotto capo servizio:* PIERINI.

# CONCORSI

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

### Concorso a 14 posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale (gruppo A).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 8 giugno 1933, n. 742, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 14 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del Segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni, degli affari generali e del personale (Divisione del personale e degli affari generali) - via Molise, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e poternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengano prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni salvo che per il titolo originale di studio.

In questo caso il concorrente potrà sostituire i documenti di cui al n. 2 del seguente articolo con un certificato di laurea.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 34 alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 l'età massima è elevata a 39 anni; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valor militare è elevata a 43 anni.

Per coloro, poi, che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato statale di ruolo ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

2° originale o copia autentica di uno dei seguenti diplomi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze sociali, in scienze sociali e politiche, in scienze sociali, economiche e politiche, in scienze sindacali, in scienze economico-commerciali, in scienze politiche ed amministrative, in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare;

3° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale, gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare questo certificato;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza. Deve essere inoltre fornita la prova documentata della iscrizione senza interruzione dal 28 ottobre 1922 al Partito Nazionale Fascista e delle ferite riportate per la causa fascista;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato dovranno unire inoltre all'istanza un certificato da rilasciarsi dal capo dell'Ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale, quello di nascita dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quelli di cittadinanza e di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 10 del presente articolo e copia dello stato di servizio amministrativo rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

Art. 4.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

*Prove scritte*:

a) Diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo).
b) Economia politica e scienza delle finanze.
c) Diritto corporativo e legislazione del lavoro.

*Prova orale*:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) Diritto internazionale pubblico e privato.
b) Diritto civile e commerciale.
c) Elementi di statistica
d) Lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nella lingua inglese e tedesca.

Art. 5.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.
Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.
La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.
Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà un ventesimo di più nella somma di cui al comma precedente.
La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.
Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto degli articoli 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; 6 del citato R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 7.

Alle donne non potranno essere assegnati più di due posti fra quelli messi a concorso.

Art. 8.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale (gruppo *A*) e conseguiranno la nomina a vice segretari se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.
Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800, soggetto alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.



# MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

## Concorso a sette posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione centrale (gruppo C).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Vista la legge 8 giugno 1933, n. 742, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a sette posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel personale dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del Segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni, degli affari generali e del personale (Divisione del personale e degli affari generali) la domanda in carta da bollo da L. 5, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine — anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio — o non risultino regolarmente documentate. Solo ai concorrenti che risiedano nelle Colonie è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.
Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.
Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo originale di studio. In questo caso il concorrente potrà sostituire i documenti di cui al n. 2 del seguente articolo 3, con un certificato di conseguito diploma di licenza.
Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:
1° certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 28 anni alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 l'età massima è elevata a 33 anni; per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale e per i decorati al valor militare è elevata a 43 anni. Per coloro, poi, che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato statale di ruolo ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

2° diploma originale (o copia autentica) di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado, anche conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare il certificato di cui al presente numero;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della abituale residenza. Deve essere inoltre fornita la prova documentata della iscrizione senza interruzione dal 28 ottobre 1922 al Partito Nazionale Fascista e delle ferite riportate per la causa nazionale;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del concorrente con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno della iscrizione

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato dovranno unire inoltre all'istanza un certificato da rilasciarsi dal capo dell'Ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione Ministeriale o di autorità delegata.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale. Quello di nascita dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quelli di cittadinanza o di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai precedenti numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 10 del presente articolo e copia dello stato di servizio amministrativo rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

Art. 4.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

*Prove scritte.*

1. Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.
2. Problema di aritmetica sul seguente programma: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse.

Sistema metrico decimale.

Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata.

Rapporti e proporzioni. Media aritmetica e geometrica. Regola di sconto.

3. Prova di dattilografia (su macchina Olivetti o Remington o Underwood).

*Prova orale.*

La prova orale si svolgerà sul programma di aritmetica oggetto della prova scritta, su nozioni elementari di statistica, sulla Carta del Lavoro e sulle seguenti nozioni di diritto pubblico: Potere legislativo e potere esecutivo. Il Re, i Ministri, il Gran Consiglio, il Senato, la Camera dei deputati, l'Ordine giudiziario, le Amministrazioni governative centrali e periferiche. Diritti e doveri dell'impiegato.

Art. 5.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 21 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto degli articoli 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 7.

Alle donne non potranno essere assegnati più di tre posti fra quelli messi a concorso.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale (gruppo *C*) e conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 425, soggetto alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunni d'ordine

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: Biagi.

**(1981)**

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.